

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 14% e in quella massima del 24%, sul reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari ad € 102.813,20. La nuova normativa prevede la facoltà, da indicare annualmente con il modello A/19, di pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore a euro 102.813,20.

L'iscritto dovrà indicare annualmente, con il modello A/19, anche l'aliquota percentuale scelta, espressa in unità, propedeutica alla determinazione del contributo soggettivo dovuto. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a € 3.129,64 che corrisponde ad un reddito minimo pari a € 22.354,57.

I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo, versano l'importo di € 1.564,82.

I pensionati, se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.

Agevolazioni contributo soggettivo

A coloro che vengono iscritti per la prima volta all'Associazione prima del compimento del trentottesimo anno di età è data facoltà di versare il contributo soggettivo in misura pari alla metà. Tale facoltà opera per l'anno di iscrizione e per i sei anni successivi e comunque non oltre quello del compimento del trentottesimo anno di età. Analoga facoltà è prevista anche per i pensionati di vecchiaia, di anzianità e di pensione anticipata che proseguono l'esercizio della professione.

Come esercitare l'opzione

E' disponibile sul sito della Cassa (www.cassaragionieri.it) il modulo per l'esercizio dell'opzione relativa alla riduzione della contribuzione soggettiva, modulo che dovrà essere compilato, sottoscritto e recapitato ad uno dei seguenti indirizzi :

e-mail: iscrizionicontributi@pec.cassaragionieri.it

fax: 06 8416501 - posta: Via Pinciana 35 – 00198 Roma

Tempi per l'invio del modello di opzione

Gli iscritti che hanno già esercitato la facoltà di cui sopra con l'invio del relativo modello devono comunicare, entro il mese di gennaio di ogni anno, eventuali modifiche a quanto espresso l'anno precedente.

Per l'anno 2017 il mancato invio del modulo di opzione, entro il termine suddetto, verrà considerato come conferma di quanto scelto l'anno precedente.

Il contributo soggettivo versato si rivaluta su base composta al tasso di capitalizzazione (art. 41 del Regolamento di previdenza) e forma il montante contributivo propedeutico alla trasformazione in rendita, mediante i coefficienti di trasformazione, all'atto del pensionamento e successivamente ogni due anni sotto forma di supplemento di pensione.

Contributo soggettivo supplementare

Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo pari ad € 468,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 62.400,00. I pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.

Contributo Integrativo

Il contributo integrativo è determinato applicando un'aliquota, fissata nella misura del 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell'anno precedente al netto della maggiorazione del 4% già assoggettata ad I.V.A. nel corso dell'anno precedente. E' comunque dovuto un contributo minimo pari ad € 779,33 che corrisponde ad un importo di volume di affari minimo di € 19.483,25.

Contributo di maternità

Il contributo di maternità non è dovuto per l'anno 2017.

Adempimenti anno 2017

I contributi si pagano con bonifico* o carta di credito tramite la piattaforma "Pago on line" presente all'interno dell'area riservata del sito internet della Cassa (www.cassaragionieri.it). In alternativa si possono pagare anche tramite modello F 24 accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Di seguito le scadenze delle singole rate:

- 16 febbraio 2017: prima rata - 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 aprile 2017: seconda rata - 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 giugno 2017: terza rata - 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 luglio 2017: quarta rata - 20% dei contributi minimi e maternità.
- 31 luglio 2017: termine ultimo per l'invio del modello A/19 del 2017 (redditi e volumi di affari prodotti nel 2016).
- 16 settembre 2017: quinta rata - acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
- 16 ottobre 2017: sesta rata - 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 dicembre 2017: settima rata - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.

Gli adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

* Non tutte le banche aderiscono al circuito My Bank utilizzato sulla piattaforma "Pago on line". Si ricorda che è sempre possibile pagare i contributi anche con bonifico ordinario. L'Iban è il seguente: IT 91 A 01030 03200 000006312617.